

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 25 gennaio 2001.**

Acquarone, Aleffi, Amoruso, Benvenuto, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Biondi, Bolognesi, Bono, Bordon, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Cherchi, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Fonzo, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fantozzi, Fassino, Fei, Gambale, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Labate, Landolfi, La Russa, Li Calzi, Loddo, Lumia, Maccanico, Maggi, Maiolo, Mangiacavallo, Manzione, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Niedda, Nocera, Olivo, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pisanu, Polenta, Possa, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Rodeghiero, Romano Carratelli, Guido Rossi, Saonara, Schietroma, Servodio, Sica, Solaroli, Tassone, Testa, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acquarone, Aleffi, Amoruso, Benvenuto, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Biondi, Bono, Bordon, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Cherchi, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Fonzo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fantozzi, Fei, Gambale, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Labate, Landolfi, La Russa, Loddo, Maccanico, Maggi, Maiolo, Mangiacavallo, Manzione, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Nesi, Niedda, Olivo, Ostillio, Pa-

gano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Polenta, Possa, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rodeghiero, Romano Carratelli, Guido Rossi, Saonara, Schietroma, Servodio, Sica, Solaroli, Tassone, Testa, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

Annuncio di proposte di legge.

In data 24 gennaio 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BACCINI: « Norme per l'inquadramento nei ruoli del Ministero della giustizia del personale addetto ai centri di prima accoglienza e alle comunità della giustizia minorile » (7547);

RICCIO: « Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione previdenziale » (7548);

RICCIO: « Modifiche all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione previdenziale » (7549);

CUTRUFO ed altri: « Norme contro il traffico e la vendita degli organi prelevati ai bambini » (7550);

BASTIANONI: « Disposizioni per il riconoscimento e la tutela di aree protette naturali » (7551);

BOCCIA ed altri: « Interventi per la realizzazione di opere pubbliche » (7552);

ASCIERTO: « Disposizioni a favore di alcune categorie di personale dipendente dal Ministero della difesa già impiegato in lavorazioni ed in ambienti con presenza di amianto » (7553);

STRADELLA: « Nuove norme in materia di tutela dell'ambiente » (7554).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 24 gennaio 2001 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per le politiche comunitarie:

« Nuove disposizioni per la partecipazione dell'Italia al procedimento normativo comunitario e per l'attuazione dei provvedimenti comunitari » (7546).

Sarà stampato e distribuito.

Ritiro di sottoscrizione ad una proposta di legge.

Il deputato SABATTINI ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge SODA ed altri: « Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti la soppressione del divieto di immediata rieleggibilità per i sindaci e i presidenti della provincia che abbiano ricoperto due mandati consecutivi » (7371).

Trasmissione dal ministro dei lavori pubblici.

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 11 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 178, la relazione — riferita al primo semestre 2000 — inerente

lo stato di attuazione degli interventi nelle zone della Sicilia colpite dal sisma del gennaio 1968 (doc. CXLV, n. 6).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro delle comunicazioni.

Il ministro delle comunicazioni, con lettera in data 18 gennaio 2001, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea MANZIONE ed altri n. 9/7328/86, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 novembre 2000, concernente gli accordi fra la società Poste italiane e le società concessionarie dei servizi postali.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competente per materia.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 gennaio 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la comunicazione relativa alla conferma dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito del Ministero dei lavori pubblici, che è stata trasmessa alla VIII Commissione permanente (Ambiente):

all'ingegner Michele Biagio TAGLIAFERRI dell'incarico di provveditore alle opere pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta;

all'ingegner Tullio RUSSO dell'incarico di provveditore alle opere pubbliche per la Liguria.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 gennaio 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale di coordinatore dell'ufficio II di monitoraggio delle politiche regionali e locali del dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, al dottor Alfonso PUCCI.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 24 gennaio 2001, pagina 39, seconda colonna, sest'ultima riga, dopo la parola: « stendere » aggiungere le seguenti: « e ricevere ».

PROGETTI DI LEGGE; SIMENONE; PISAPIA; SINISCALCHI ED ALTRI; FOTI ED ALTRI; SODA ED ALTRI; NERI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; FRATTA PASINI; VELTRI; GAMBALE ED ALTRI, SARACENI; INTERVENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI (465-2925-3410-5417-5666-5840-5925-5929-6321-6336-6381)

(A.C. 465 ed abb. — sezione 1)

ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

1. In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze, al fine di consentire che il personale delle Forze di polizia venga impiegato nel diretto contrasto della criminalità, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, adotta uno o più specifici programmi di utilizzazione, da parte dei prefetti delle province in cui le suddette esigenze si sono manifestate, di contingenti di personale militare delle Forze armate, da impiegare per la sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi, quali edifici istituzionali ed altri di interesse pubblico. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti dalle autorità militari ai sensi degli articoli 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati sentito il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, cui è chiamato a partecipare il Capo di stato maggiore della Forza armata interessata. I programmi hanno la durata massima di sei mesi, rinnovabile, e definiscono i contingenti massimi di

personale militare delle Forze armate utilizzabili in ciascuna provincia e le direttive di impiego del personale medesimo nel rispetto delle norme vigenti e delle risorse disponibili. I programmi sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Nel caso in cui le Commissioni esprimano parere contrario, i programmi sono sospesi o modificati per essere adeguati al parere. Con le stesse modalità si procede in caso di rinnovo dei programmi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 19.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: personale militare aggiungere le seguenti: con esclusione di quello in servizio di leva.

19. 4. Frattini.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine, le parole: , e per servizi di scorta.

19. 6. Pisapia.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di sei mesi aggiungere la seguente: non.

19. 3. Frattini.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: sono trasmessi aggiungere le seguenti: prima dell'inizio della loro attuazione.

19. 8. Frattini.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Salvo i casi previsti dalla legge ovvero i casi di assoluta necessità derivante da un grave e attuale pericolo per l'incolumità personale, gli appartenenti alla polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza e alla polizia penitenziaria non possono essere impiegati in servizi di scorta.

19. 5. Pisapia.

(A.C. 465 ed abb. — sezione 2)

ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

1. Nell'attuazione dei programmi di cui all'articolo 19 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Essi possono procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e di mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o di impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza delle strutture vigilate, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 20.

Sopprimerlo.

* **20. 1.** Frattini.

Sopprimerlo.

* **20. 3.** Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Sopprimerlo.

* **20. 5.** Pisapia.

Al comma 1, sostituire le parole da: agiscono fino alla fine del comma con le seguenti: al fine di prevenire o di impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza delle strutture vigilate, possono procedere alla identificazione ed a trattenere sul posto persone e mezzi di trasporto per il tempo strettamente necessario a consentire l'intervento di agenti delle forze dell'ordine. In nessun caso i militari impiegati per i suddetti programmi hanno le funzioni di agenti di polizia giudiziaria.

20. 6. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: agiscono fino alla fine del comma con le seguenti: al fine di prevenire o di impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza delle strutture vigilate, possono procedere alla identificazione ed a trattenere sul posto persone e mezzi di trasporto per il tempo strettamente necessario ad assicurare l'intervento di agenti di pubblica sicurezza.

20. 4. Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Al comma 1, sostituire le parole da: agiscono fino alla fine del comma con le seguenti: possono procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e di mezzi di trasporto, a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n.152, al fine di prevenire o di impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza delle strutture vigilate; essi possono trattenere sul posto, in tali casi, persone e mezzi di trasporto per il tempo strettamente necessario ad assicurare l'intervento di agenti di pubblica sicurezza.

20. 2. Frattini.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: In casi eccezionali di necessità ed urgenza, al fine di prevenire o di impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza delle strutture vigilate, essi possono procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e di mezzi di trasporto, restando comunque escluso l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria.

20. 8. Governo.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. All'articolo 16, comma 2 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo le parole: « Corpo forestale dello Stato » sono inserite le seguenti: « e la polizia municipale e locale ».

20. 01. (ex 16. 010.) Ascierio.

(A.C. 465 ed abb. — sezione 3)

ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

1. Al personale militare impiegato nell'ambito dei programmi di cui all'articolo

19, e con riferimento al periodo di effettivo impiego nell'ambito di tali programmi, è attribuita una indennità onnicomprensiva determinata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. Per tale personale militare la predetta indennità, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 21.

Sopprimerlo.

21. 1. Frattini.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

1. Ai fini di cui all'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le Forze di polizia conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati del dipartimento della pubblica sicurezza, istituito con l'articolo 8 della medesima legge, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative.

2. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, stabilisce ad integrazione di quanto già disposto con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1982, n. 378, e successive modificazioni, le modalità tecniche con le quali deve essere assicurata l'immissione uniforme negli archivi del Centro elaborazione dati del contenuto di atti, informative e documenti prodotti dalle Forze di polizia e dei dati

essenziali delle altre notizie qualificate di reato. Il regolamento stabilisce altresì le modalità con le quali assicurare che, fermo restando il disposto dell'articolo 326 del codice penale e dell'articolo 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121, la consultazione dei dati e delle informazioni conferiti al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza avvenga con modalità tali da rendere certe, anche mediante l'uso di firme digitali e chiavi biometriche, le identità di coloro che hanno originato l'atto, che hanno provveduto all'inserimento e che comunque vi hanno avuto accesso.

3. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza può attivare connessioni con altri centri di elaborazione dati, pubblici e privati, i quali sono tenuti ad assicurare, al personale autorizzato ed esclusivamente a fini investigativi, l'accesso ai soli dati contrattuali utili per la completa identificazione dei titolari di rapporti con enti e società di gestione di pubblici servizi e per la conoscenza di dati essenziali sulla tipologia di servizio prestato.

4. Ferme le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, nei limiti in cui i dati immessi debbano restare segreti ai sensi dagli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale, la consultazione del contenuto delle informazioni e dei documenti secretati è riservata ad ufficiali di polizia giudiziaria individuati, con decreto del Ministro dell'interno su proposta del Direttore generale della pubblica sicurezza, tra gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza e al Corpo forestale dello Stato, che siano assegnati ai servizi di polizia giudiziaria di cui all'articolo 56 del codice di procedura penale o che prestino servizio presso la Direzione investigativa antimafia o la Direzione centrale per i servizi antidroga ovvero presso gli uffici centrali della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri che svolgono istituzionalmente attività investigativa per il contrasto dell'eversione e del terrorismo.

5. I nominativi degli ufficiali di polizia giudiziaria autorizzati ad accedere ai dati secretati sono tempestivamente comunicati dal Dipartimento della pubblica sicurezza alle procure della Repubblica presso i tribunali territorialmente competenti.

6. Per le violazioni previste dai commi precedenti si osservano le disposizioni della legge 22 aprile 1981, n. 121.

21. 02. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri, Simeone.

(Approvato)

(A.C. 465 ed abb. — sezione 4)

ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO DALLA COMMISSIONE

ART. 22.

1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata in lire 7.000 milioni per l'anno 2000 ed in lire 13.000 milioni annue a decorrere dal 2001. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 22.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è fissata nella misura

massima di lire 13.000 milioni annue a decorrere dal 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

22. 2. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

(A.C. 465 ed abb. — sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 278 del codice di procedura penale, dopo le parole: « fatta eccezione » sono inserite le seguenti: « delle circostanze aggravanti previste ai numeri 5) e 7) dell'articolo 61 del codice penale e ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

(Articolo accantonato nella seduta del 24 gennaio 2001)

Sopprimerlo.

* 4. 3. Pecorella.

Sopprimerlo.

* 4. 2. Pisapia.

Sopprimerlo.

* 4. 5. Parenti.

Al comma 1, sostituire le parole: , delle circostanze aggravanti previste ai numeri 5) e 7) dell'articolo 61 con le seguenti: della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61.

4. 6. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, n. 4 e n. 5 del codice penale.

4. 4. Pecorella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale.

4. 1. Saponara.

(A.C. 465 ed abb. — sezione 6)

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 605 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 1-bis. Salvo che risultino insussistenti esigenze cautelari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, avanzata in dibattimento e sentita la difesa, contestualmente alla sentenza di condanna, applica le misure previste nei capi II e III del titolo I del libro quarto, quando per lo stesso reato, anche se diversamente circostanziato, la responsabilità dell'imputato è dichiarata in primo e secondo grado e la pena che deve essere espiata, ove la condanna diventi definitiva, non è inferiore a quattro anni di reclusione. Si applicano i termini di cui all'articolo 303, comma 4 ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO
UNIFICATO

ART. 13.

*(Articolo accantonato nella seduta
del 24 gennaio 2001)*

Sopprimerlo.

- * **13. 1.** Marotta, Saponara.

Sopprimerlo.

- * **13. 3.** Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Sopprimerlo.

- * **13. 4.** Cento.

Sopprimerlo.

- * **13. 7.** Pisapia.

Sopprimerlo.

- * **13. 17.** Manzione.

Sopprimerlo.

- * **13. 18.** Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Si-meone.

Sopprimerlo.

- * **13. 21.** Carmelo Carrara.

Sopprimerlo.

- * **13. 23.** Parenti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. — 1. Dopo l'articolo 274 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 274-*bis*. — 1. Non può essere concessa la libertà provvisoria a chi, scarcerato in un procedimento ancorché pendente, sia nuovamente sottoposto ad una misura cautelare. A tal fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie ».

13. 2. Vitali.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 13. 30
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 13.30, comma 1, sopprimere la lettera d).

0. 13. 30. 1. Saraceni, Pisapia, Crema, Boato.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. — All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c). »;

b) al comma 2, dopo le parole: « alla sanzione che » sono aggiunte le seguenti: « sia stata o »;

c) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

« 2-*ter*. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a

norma del comma 1-*bis*, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.»;

d) al comma 3, le parole: « all'articolo 416-*bis* del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

13. 30. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Salvo che risultino insussistenti esigenze cautelari con le seguenti: Qualora ricorra il pericolo di fuga ovvero quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede.

13. 22. Carmelo Carrara.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Salvo che risultino insussistenti esigenze cautelari con le seguenti: Se ricorrono concrete circostanze che fanno presumere che l'imputato si sottrarrà all'esecuzione della pena.

13. 11. Pecorella.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Salvo che risultino insussistenti con le seguenti: Ove risultino sussistenti.

13. 6. Saponara.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: che risultino insussi-

stenti esigenze cautelari con le seguenti: che non sussista l'esigenza cautelare prevista dall'articolo 274, lettera b).

13. 13. Saraceni.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: nei capi II e III con le seguenti: nel capo II.

13. 14. Saraceni.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: non è inferiore con le seguenti: è superiore.

* **13. 10.** Pisapia.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: non è inferiore con le seguenti: è superiore.

* **13. 15.** Saraceni.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: dieci anni.

13. 8. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: sei anni.

13. 5. Cento.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni.

13. 9. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: commi 3 e 4.

13. 16. Saraceni.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e le disposizioni di cui agli articoli 324 e 325 del codice di procedura penale.

13. 19. Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Si-meone.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-ter. Ove necessario, il giudice di appello, su istanza del pubblico ministero, procede ai sensi del comma 4 dell'articolo 533 del codice di procedura penale.

13. 20. Carmelo Carrara.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 307, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale sono premesse le parole: « Salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 605, »

13. 25. La Commissione.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. All'articolo 533 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. In relazione alla gravità del fatto, alle circostanze di esso e agli elementi che determinano l'aumento della pena ai sensi dell'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del codice penale, il giudice esclude la sospensione della esecuzione della pena ai sensi dell'articolo 656 e provvede in tal senso con la sentenza di condanna ».

3. All'articolo 605 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 533, comma 4, in presenza dei medesimi requisiti ».

13. 12. Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. Le lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale sono abrogate.

13. 01. Grimaldi.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 615 del codice di procedura penale sono abrogati.

13. 04. Pisapia.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 666 del codice di procedura penale, dopo la parola: « cassazione » sono inserite le seguenti: « per violazione della legge ».

13. 02. Grimaldi.

(A.C. 465 ed abb. — sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

ritenuta la necessità che gli interventi per la sicurezza dei cittadini siano fondati anzitutto sulle misure dirette al controllo del territorio, al coordinamento tra le Forze di polizia, al rilancio e alla valorizzazione del comparto della sicurezza e degli operatori delle Forze di polizia, alla piena tutela delle vittime delle azioni criminali;

impegna il Governo

a presentare alle Camere entro la fine della legislatura, una relazione concernente i

dati statistici, l'indicazione delle iniziative avviate e dei programmi definiti:

1. sulla prevenzione e repressione anche giudiziaria dei reati comuni;

2. sulle connesse misure organizzative per gli uffici giudiziari;

3. sulle azioni di rimborso di danni erariali instaurate dalla Corte dei conti nei confronti di operatori delle Forze di polizia per fatti commessi durante il servizio, nonché sui casi di difesa in giudizio di operatori di polizia da parte dell'Avvocatura dello Stato;

4. sulla qualità e quantità dei controlli, con il relativo esito, effettuati dagli organi di polizia presso le abitazioni degli imputati e dei condannati che hanno l'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione o dagli altri luoghi indicati nel provvedimento giudiziario;

5. sulle vittime dei reati, appartenenti alle Forze di polizia, che non hanno potuto richiedere — direttamente o, se deceduti, attraverso i superstiti — l'indennizzo alle persone colpite da talune categorie di reati;

6. sulla situazione dei programmi di aiuto e cooperazione nei confronti dei paesi extracomunitari da cui provengono i più significativi flussi di immigrazione verso l'Italia.

9/465/1. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Frattini.

La Camera,

premessi che:

il Friuli Venezia Giulia è la regione dai confini nazionali più esposti, a nord con l'Austria, a est con la Slovenia ed a sud-est con il mare territoriale della Croazia;

dopo la caduta del « muro di Berlino », cui è seguito un nuovo assetto geopolitico dei paesi dell'Est, i posti di frontiera della regione sono stati in gran parte sguarniti e molti sono attualmente del tutto incustoditi, specialmente di notte;

la suddetta situazione comporta una notevole permeabilità del confine, tanto che gli ingressi clandestini in Italia attraverso i confini del Friuli-Venezia Giulia — specialmente di cittadini extracomunitari provenienti dai paesi dell'Est (ex Jugoslavia, Romania, Albania, Polonia, ecc) — pare ammontino a oltre 3.000 al mese;

tenuto conto della volontà del Governo che, in sede di valutazione del testo unificato proposto dal relatore delle proposte di legge n. 465-abb., che formano il cosiddetto « pacchetto sicurezza », all'esame del Parlamento, ha previsto, agli articoli 22, 23 e 24, la possibilità d'impiego di personale militare delle Forze armate da impiegarsi per la sorveglianza ed il controllo di obiettivi fissi, quali edifici istituzionali ed altri di interesse pubblico;

impegna il Governo

nelle province confinanti con altri Stati, e particolarmente nelle province di Trieste, Udine e Gorizia del Friuli-Venezia Giulia, confinanti con l'Est europeo, a diramare direttive all'autorità prefettizia affinché provveda a un programma specifico per il controllo delle frontiere, con l'utilizzo operativo delle forze dell'ordine e di personale militare delle Forze armate, al fine di limitare l'ingresso di clandestini extracomunitari provenienti dai paesi dell'Est sul territorio nazionale.

9/465/2. Collavini.

La Camera,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge n. 465 e abbinati, concernente interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini;

considerato che con altro provvedimento, già approvato dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato, i carabinieri sono stati trasformati in quarta forza armata;

valutato altresì che la lotta alla criminalità richiede un sempre più forte, vasto e qualificato impegno delle forze di polizia attraverso il coordinamento delle centrali operative;

considerato che, per rendere più efficace l'azione di contrasto alla micro e grande criminalità, il Ministro dell'interno ha emanato nuove direttive sui reparti speciali delle forze di polizia che riacquistano competenza nazionale, modificando le direttive del 1998 dopo la verifica dei risultati, attuando e razionalizzando il loro impiego sul territorio;

impegna il Governo

a realizzare in tempi brevi un efficace coordinamento delle sale operative tra le diverse forze di polizia, prevedendo lo scambio degli archivi informatici e delle banche dati tra le stesse;

a razionalizzare le risorse umane e i materiali nel contrasto alla criminalità attraverso un concreto coordinamento delle forze di polizia.

9/465/3. Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Grillo.

La Camera,

esaminato il provvedimento concernente interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini;

premesso che:

il Governo ha approntato la missione «Primavera» per contrastare in modo efficace e con mezzi adeguati il crescente traffico di contrabbando di sigarette nella penisola salentina e che tale missione ha assunto il carattere di una vera e propria guerra per l'*escalation* della criminalità organizzata nelle zone di frontiera;

tale grave situazione ha portato recentemente alla uccisione di due finanziari impegnati nel contrasto alla illegalità;

impegna il Governo

a interrompere ogni attività di vendita di sigarette delle multinazionali che riforniscono, direttamente o indirettamente, i contrabbandieri con prodotti di contrabbando provenienti da manifatture di proprietà delle stesse multinazionali.

9/465/4 Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

La Camera,

ritenuta la necessità, a seguito dell'approvazione dell'articolo 3 del disegno di legge sulla sicurezza dei cittadini, che ha circoscritto l'esecuzione delle notificazioni da parte della polizia giudiziaria ai casi di processi con detenuti e di assoluta urgenza, di garantire la tempestività e la funzionalità delle notifiche degli atti giudiziari;

rilevato che tale necessità esige l'ampliamento degli organici degli ufficiali giudiziari e la contestuale dotazione di adeguate strutture;

impegna il Governo

ad ampliare le piante organiche degli ufficiali giudiziari e ad adeguare le relative strutture in misura proporzionata al maggior carico di lavoro derivante dal disposto di cui all'articolo 3, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in discussione.

9/465/5. Mantovano, Marino.

La Camera,

esaminati i progetti di legge nn. 465 ed abbinati;

premesso che il crimine organizzato possiede oggi una grande capacità di movimento attraverso tutti i paesi del mondo perché ha approfittato della liberalizzazione dei flussi di capitali, della maggiore facilità di spostamento delle persone e delle merci, di tutti i vantaggi connessi all'abbattimento delle barriere nazionali per effetto della globalizzazione;

rilevato che la criminalità organizzata ha fatto della moderna schiavitù un *business* in espansione: secondo stime dell'ONU e dell'OIM, 4 milioni di persone sono vittime di tratta nel mondo e 500.000 entrano ogni anno nel territorio dell'Unione europea;

considerato che le donne ed i bambini sono particolarmente esposti a questa forma contemporanea di schiavitù, per cui le vittime sono private di ogni diritto fondamentale, non dispongono di uno *status* giuridico e sono soggette ad ogni tipo di minacce e maltrattamenti;

rilevato che le organizzazioni criminali russe ed albanesi subentrate nel nostro territorio hanno intrecciato legami solidi e fruttuosi con le bande locali e con le mafie;

visto che il Trattato di Amsterdam (articolo 29 del TUE) ha indicato nella lotta contro il traffico di esseri umani uno degli obiettivi per l'attuazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

considerati anche il Patto di stabilità per l'Europa sudorientale, adottato a Colonia il 19 giugno 1999, la Risoluzione sulla tratta delle donne e dei bambini, adottata dall'Assemblea parlamentare dell'OSCE nel luglio del 1999, il progetto di Protocollo che integra la Convenzione delle Nazioni unite contro la criminalità organizzata transnazionale, che sollecitano i Governi ad attuare azioni volte a prevenire, eliminare e punire la tratta di esseri umani, in particolare delle donne e dei bambini;

considerato anche l'esito del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, che — richiamando l'attenzione sulla necessità di un'azione comune per proteggere le coste pugliesi, frontiera orientale dell'Europa — ha confermato la sua determinazione a combattere l'immigrazione clandestina, sollecitando una più adeguata azione di contrasto contro i responsabili della tratta di esseri umani e dello sfruttamento economico e sessuale dei migranti;

rilevato che il Parlamento europeo, il 19 maggio scorso, ha approvato la risoluzione A5 - 0127/2000 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo « Per ulteriori azioni nella lotta contro la tratta delle donne », in cui si richiede agli Stati membri di « migliorare il coordinamento a livello nazionale; istituire o rafforzare unità di polizia specializzate nella lotta contro tali traffici; migliorare i meccanismi di informazione a livello di indagini e di procedure giudiziarie, al fine di individuare e smantellare reti attive in tali traffici ed in altre attività criminali, prestando particolare attenzione al riciclaggio dei proventi di attività illecite; favorire la cooperazione con i paesi d'origine, di transito e destinazione »;

considerato che lo stesso Presidente del Consiglio, in occasione della Conferenza internazionale sull'Adriatico e lo Jonio, conclusasi ad Ancona sabato 20 maggio scorso, ha affermato che « è una cosa intollerabile che donne e anche bambine vengano ridotte in schiavitù e portate sui marciapiedi delle nostre città » e che « bisogna essere inflessibili contro una criminalità organizzata che si diffonde tra le due sponde dell'Adriatico con una velocità maggiore della risposta dei Governi »;

impegna il Governo

ad affrontare unitariamente il fenomeno della tratta ed individuare un piano integrato dello Stato per contrastare lo sfruttamento di esseri umani e la prostituzione coatta.

9/465/6. Pozza Tasca, Monaco.

La Camera,

in riferimento al testo unificato delle proposte di legge nn. 465 ed abbinate (« Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini »);

premesso che in diverse località italiane si stanno consolidando gruppi malavitosi collegati ad associazioni malavitose internazionali che riescono a far transitare merci illecite sulle navi che attraccano nei porti italiani;